

AVV. CESARE PREVITI
AVV. STEFANO PREVITI
AVV. CARLA PREVITI
AVV. GIANFRANCO COMANDUCCI
AVV. ALESSANDRO LA ROSA
AVV. DANIELE FRANZINI
AVV. MILENA PRISCO
AVV. FLAVIANO SANZARI
AVV. ROSSANA MININNO
AVV. GABRIELE CLAUDIO FONTANA
AVV. ALESSANDRA PADOVANO
AVV. VINCENZO COLAROCCO
AVV. MARIA LETIZIA BIXIO, PhD
AVV. DANIELE RONCARÀ
AVV. GINEVRA PROIA
DOTT. GIULIA AGHEMIO
DOTT. GIOVANNI TURINA
DOTT. TERESA SARDONE
DOTT. PRISCILLA CASONI

CESAREPREVITI@PREVITI.IT
STEFANOPREVITI@PREVITI.IT
CARLAPREVITI@PREVITI.IT
GCOMANDUCCI@PREVITI.IT
ALESSANDROLAROSA@PREVITI.IT
DANIELEFRANZINI@PREVITI.IT
MILENAPRISCO@PREVITI.IT
FLAVIANOSANZARI@PREVITI.IT
ROSSANAMININNO@PREVITI.IT
GABRIELEFONTANA@PREVITI.IT
ALESSANDRAPADOVANO@PREVITI.IT
VINCENZOCOLAROCCO@PREVITI.IT
MLBIXIO@PREVITI.IT
DANIELERONCARA@PREVITI.IT
GINEVRAPROIA@PREVITI.IT
GIULIAAGHEMIO@PREVITI.IT
GIOVANNITURINA@PREVITI.IT
TERESASARDONE@PREVITI.IT
PRISCILLACASONI@PREVITI.IT

Milano - Roma, 19 gennaio 2016

Egr. Sig.

MATTEO BAYRE

Via Digione Torino, n. 2

10143 Cagliari (CA)

Italia

A mezzo raccomandata a.r.

Oggetto: **Mediaset Premium s.p.a. / “Tvdigitaldivide.it”**.

Egregio Signore,

formuliamo la presente in nome e per conto di **MEDIASET PREMIUM S.P.A.** (in seguito “**Mediaset Premium**”), società italiana facente parte del Gruppo Mediaset (<http://www.mediaset.it>) che, *inter alia*, distribuisce e offre servizi per la visione di eventi in modalità sia *Pay TV* che *Pay per View*, mediante la piattaforma digitale terrestre denominata “**Mediaset Premium**” (<http://www.mediasetpremium.it>, di seguito il “**Servizio**”).

Mediaset Premium, in forza di specifici contratti di licenza, è titolare dei **diritti esclusivi di trasmissione** degli eventi calcistici relativi alla “*Serie A*”¹ e alla “*Champions League*” – per le stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 – **nel territorio italiano**.

La nostra Assistita ha accertato che il Suo sito web “*Tvdigitaldivide.it*” – raggiungibile al seguente URL <http://tvdigitaldivide.it> (il “Sito”) – **pubblica** le fonti attraverso cui accedere **illegalmente** ai materiali audiovisivi di Mediaset Premium.

Abbiamo verificato che, allo stato, il Suo Sito² (indirizzo IP: **62.149.140.213**) informa gli Utenti su come accedere al portale telematico denominato **Rojadirecta** (“**Copyright online: Rojadirecta “sequestrato” in Italia**”)³.

Come a Lei ben noto⁴, la diffusione dei flussi audiovisivi estratti dal Servizio, effettuata ad opera del portale da Lei indicato, è **attività illecita** e costituisce una violazione dei diritti esclusivi di trasmissione di Mediaset Premium. Vi informiamo, peraltro, che il gruppo Mediaset ha già ottenuto dal Tribunale di Roma diversi **provvedimenti inibitori**, emessi nei confronti del portale denominato “*Rojadirecta*”, con cui è stata inibita ogni ulteriore violazione dei diritti di trasmissione dei suddetti materiali audiovisivi.

¹ Delle seguenti squadre di calcio: Juventus, Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina, Palermo, Genoa, Torino, Hellas Verona e Atalanta.

² <http://www.tvdigitaldivide.it/2013/07/20/copyright-online-rojadirecta-sequestrato-in-italia/>

³ Cfr. *screenshot* allegato alla presente.

⁴ Come già voi stessi dichiarate: “*Nuovo colpo inferto allo streaming online “illegale”. Il gip di Milano, Andrea Ghinetti, ha disposto il sequestro preventivo del famoso sito “pirata” spagnolo Rojadirecta, che aggrega link per vedere partite di calcio e di altri sport in streaming. [...]Rojadirecta infatti è comunque accessibile dall’Italia con vari trucchi gratuiti, alcuni abbastanza semplici. Gli utenti italiani possono infatti sfruttare uno dei tanti strumenti di navigazione anonima scaricabili dalla Rete (dal plugin Anonymox per il browser Mozilla Firefox; al browser Tor – Vidalia, fino all’utilizzo di un servizio di Web Proxy (ad esempio anonymouse.org). Oppure possono modificare i DNS servers dal proprio sistema operativo sostituendoli con quelli di Google (8.8.8.8 – 8.8.4.4) o con gli OpenDNS (208.67.222.222 – 208.67.220.220) per navigare liberi su qualsiasi sito web bloccato dall’Italia.*” in <http://www.tvdigitaldivide.it/2013/07/20/copyright-online-rojadirecta-sequestrato-in-italia/>

Inoltre, la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, con provvedimento del 29.6.2013 -riconfermato dalla Procura di Milano il 30.7.2015-, ha disposto il **sequestro preventivo** del sito “Rojadirecta” e dei correlati *alias*⁵, con relativa inibizione all’accesso a detto portale al fine di “precludere l’attività illecita di trasmissione di eventi sportivi protetti da copyright” (cfr. provvedimenti allegati alla presente).

Il Tribunale di Milano –confermando i precedenti provvedimenti giudiziari suindicati- con ordinanza del **18 novembre 2015** ha ordinato ad un noto fornitore di connettività “l’immediata rimozione all’esito della segnalazione dell’avente diritto di tutti gli altri siti con nome a dominio “rojadirecta”, indipendentemente dalla declinazione della registrazione”, fissando una penale di **€ 30.000,00** per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento⁶.

Infine, con ordinanza del **13 gennaio 2016** lo stesso Tribunale di Milano, nella specificazione delle modalità di adempimento dell’ordinanza del 18.11.2015 suindicata, ha statuito che “l’ordine comprenda ogni attività di disabilitazione dell’accesso al sito internet in questione, univocamente identificato dai DNS già oggetto del provvedimento 18.11.2015, sia agli indirizzi IP ad essi associati”.

Per tutti questi motivi, La invitiamo formalmente e diffidiamo a **rimuovere immediatamente** – e comunque **entro 24 ore dal ricevimento della presente** – dal Suo Sito ogni informazione direttamente o indirettamente riferibile al portale telematico sopra indicato e ad interrompere ogni ulteriore attività che, in qualsiasi modo, contribuisca a facilitare l’accesso alla diffusione illecita dei contenuti audiovisivi di Mediaset Premium, con avvertimento che, in difetto, sarà ritenuto

⁵ “Dispone il sequestro preventivo D) del sito www.rojadirecta.me; E) dei relativi *alias e nomi di dominio presenti e future rinviati ai siti medesimi*; F) degli indirizzi IP che al momento risultano associati ai predetti nomi di dominio e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell’attualità e in futuro”.


⁶ <http://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/18-11-2015/calcio-addio-calcio-gratis-online-tribunale-cancellare-tutti-siti-130978991752.shtml>

direttamente responsabile della perdurante violazione dei diritti esclusivi della nostra Assistita e dei conseguenti danni patrimoniali e non dalla medesima subiti e subendi.

Diritti per la tutela dei quali la nostra Assistita si riserva di agire in via giudiziale (anche d'urgenza) in tutte le sedi competenti, compresa quella penale.

Distinti saluti.

Avv. Alessandro La Rosa



Avv. Vincenzo Colarocco



Allegati c.s.



Select Menu



TV DIGITAL DIVIDE

blog dedicato al mondo della Tv Digitale Terrestre

Mi piace

Condividi

Copyright online: Rojadirecta "sequestrato" in Italia

Publicato da Matteo Bayre in Luglio 20, 2013 1 Comment



Nuovo colpo inferto allo **streaming online "illegale"**.

Il gip di Milano, Andrea Ghinetti, ha disposto il **sequestro preventivo** del famoso sito "pirata" spagnolo **Rojadirecta**, che **aggrega link** per vedere partite di calcio e di altri sport in **streaming**.

Il sequestro era stato richiesto dalla Procura dopo gli esposti di **RTI (Mediaset) e della Lega Calcio**. I legali del sito, gli avvocati **Fulvio Sarzana**, Giuseppe Vaciago e Giovanni Maria Riccio, però, hanno già presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere il **dissequestro**.

indexing è stato condannato al **sequestro preventivo in Italia**. Il gip, nel suo provvedimento per il reato di violazione della **legge sul diritto di autore**, chiarisce che «la diffusione telematica da parte del portale Rojadirecta delle **trasmissioni sportive** su cui la **Lega Nazionale Giocatori Professionisti di calcio** vanta i diritti di privativa esula dai confini dell'uso strettamente personale». Il sito, inoltre, secondo il gip, ha «provata finalità lucrativa, per via delle **inserzioni pubblicitarie**». Per il giudice, quindi, «**l'oscuramento del sito**, mediante il ricordato strumento dell'ordine di inibitoria ai fornitori di connettività, si pone come unico e necessario strumento di contrasto».

Rojadirecta era stato già altre volte destinatario di provvedimenti simili, **risolti cambiando dominio** (da .com a .org, poi a .me). In questo caso, sono stati **inibiti gli accessi dagli indirizzi ip** (le «etichette numeriche» che definiscono gli apparecchi e la loro posizione quando si collegano a internet) provenienti dall'Italia. Rojadirecta, per chi non lo sapesse, oltre alle dirette delle partite accessibili attraverso **una lista di link** che portano a siti esterni, offre la possibilità di accedere (sempre attraverso dei collegamenti) ai **video highlights** degli incontri e quella di scaricare gli eventi già conclusi. «Rojadirecta si appropria anche di **volumi di traffico** generati da coloro che visionano gratuitamente l'evento – conclude Ghinetti – riuscendo anche a **lucrare** sulle numerose inserzioni pubblicitarie». In gennaio lo stesso Ghinetti aveva accolto una denuncia di **Mediaset** bloccando l'accesso a un'altra decina di siti analoghi, anche se non ritenuti a scopo di lucro.

Uno dei legali del portale spagnolo, l'avvocato Fulvio Sarzana, afferma che «è prematuro fare, allo stato degli atti, una valutazione in ordine all'azione della magistratura, in attesa della decisione dei giudici del Riesame». In ogni caso, spiega il legale, «non può non ravvisarsi come sia la **Corte d'Appello di Madrid** che un autorevole **Corte statunitense** abbiano già stabilito **la legittimità dell'attività di Rojadirecta**». Nel luglio del 2009 ,infatti, il tribunale di Madrid aveva riconosciuto al sito **il solo ruolo di intermediario**, e **non di diffusore di contenuti**. **Audiovisual**, titolare in Spagna dei diritti del calcio, aveva presentato un esposto per **violazione del diritto d'autore**, ma la sentenza del giudice era stata che «**il fatto non sussiste**», in quanto il **sito fornisce l'accesso a link** che trasmettono l'incontro, mentre **non viola i divieti direttamente**.

Negli Stati Uniti nel 2011 tutti i domini di **Rojadirecta** furono

sequestrati nel blitz online **Operation in Our Sites**. Ma già nel 2012 furono restituiti ai proprietari. Uno dei più autorevoli giudici americani, **Richard Posner**, in un caso analogo aveva infatti espresso un parere sulla non responsabilità degli intermediari. «Due casi nel mondo, e c'è stato esito positivo – sottolinea uno degli avvocati che difende Rojadirecta, Fulvio Sarzana – I domini furono restituiti al legittimo titolare. Abbiamo già presentato istanza di riesame, faremo valere tutto ciò che riterremo utile». Quindi, anche i due precedenti: «Come hanno rimarcato Stati Uniti e Spagna, **l'indicizzazione non è una violazione diretta**. Al di là della specificità del **calcio**, questa tematica interessa anche altri paesi, è importante avere dei precedenti da questo punto di vista». Come Dragotti, anche Sarzana ritiene, quindi, «potersi misurare in tribunale».

Per dirla tutta, il portale di indexing non è stato realmente "sequestrato", ma solo inibito dagli ISP italiani. Rojadirecta infatti è comunque **accessibile dall'Italia** con vari trucchi gratuiti, alcuni abbastanza semplici. Gli utenti italiani possono infatti sfruttare uno dei tanti strumenti di navigazione anonima scaricabili dalla Rete (dal plugin **Anonymox** per il browser **Mozilla Firefox**; al browser **Tor – Vidalia**, fino all'utilizzo di un servizio di Web Proxy (ad esempio anonymouse.org). Oppure possono modificare i **DNS servers** dal proprio sistema operativo sostituendoli con quelli di **Google** (8.8.8.8 – 8.8.4.4) o con gli **OpenDNS** (208.67.222.222 – 208.67.220.220) per navigare liberi su qualsiasi sito web bloccato dall'Italia.

Fonti: puntoinformatico.it | corriere.it | repubblica.it | calcioblog.it

Condividi:

 8  2 

 Share 1 

E-mail Stampa

Correlati



Il provvedimento richiesto non può essere accolto in riferimento ai diritti audiovisivi licenziati ad RTI da UEFA in quanto non risulta provata come già avvenuta alcuna violazione dei medesimi, così come dichiarato dalla stessa ricorrente a pag. 16 del ricorso introduttivo.

In considerazione della peculiarità della vicenda fattuale e processuale, della natura e delle implicazioni delle questioni trattate, della novità della materia appare equo compensare le spese del presente giudizio cautelare.


P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto da Reti Televisive Italiane spa nei confronti di Igor Seoane Minan:

Accertata l'illiceità della condotta del resistente inibisce a Igor Seoane Minan ogni ulteriore violazione dei diritti di privativa sui marchi di Mediaset effettuata a mezzo trasmissione e/o messa a disposizione del pubblico, in ambito nazionale, sul sito www.rojadirecta.es nelle varie modalità tecniche (streaming, downloading o embedding) di flussi audiovisivi provenienti da Mediaset aventi ad oggetto sequenze di immagini afferenti i prodotti audiovisivi per cui è causa (partite di calcio relative al campionato di serie A italiano) e contenuti audiovisivi oggetto di diritti in esclusiva della ricorrente ad essa licenziati dalla Lega Calcio con i contratti di licenza depositati in atti. Fissa la somma € 1000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione a decorrere dalla notifica in forma esecutiva della presente ordinanza e per ogni minuto di diffusione in violazione del presente provvedimento; compensa tra le parti le spese del presente procedimento cautelare.

Così deciso in Roma il 17/8/2011

Il Giudice d.
M. Meloni



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione 9 Civile

*Depositata in Cancelleria
OGGI 19/08/2011 - Fatto salvo
alle parti
costituite*

[Signature]
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
ANGELO PROVENZANI

Segue RETRO 01



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- art. 321 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Let ti

gli atti del procedimento penale a margine indicato contro ignoti per le seguenti ipotesi di reato:

- artt. 110 C.P. - 171 co. 1 lett. a-bis) L. 22 aprile 1941 n. 633 accertato a Milano il 26 marzo 2012 e tuttora permanente;
- artt. 110 C.P. - 171ter co. 1 lett. a), c), e), f-bis) L. 22 aprile 1941 n. 633 accertato a Milano il 26 marzo 2012 e tuttora permanente;

la richiesta di sequestro preventivo depositata dal Pubblico Ministero il 26/6/13 18 ottobre 2012 avente ad oggetto:

- A) il sito www.rojadirecta.me;
- B) i relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri rinvianti ai siti medesimi;
- C) gli indirizzi IP che al momento risultano associati ai predetti nomi di dominio e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell'attualità e in futuro;

mediante ordine agli Internet Service Provider operanti sul territorio nazionale - da individuarsi in fase di esecuzione - di Blocco dei D.N.S. a tutti coloro che chiedono la connessione con conseguente inibizione dell'accesso a tali siti al limitato fine di precludere l'attività illecita di trasmissione di eventi sportivi protetti da copyright - anche ai sensi degli artt. 14 - 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003.

p r e m e s s o

- che, con decreto emesso il decorso 07/01/2013 sulle conformi requisitorie del PM, qui integralmente richiamato, il GIP ha già disposto il sequestro preventivo dei siti:

- www.webcaston.com
- www.freedocast.com
- www.veemi.com
- www.limev.com
- www.mips.tv
- www.hqcast.tv
- www.dinozap.tv
- www.hdcaster.net
- www.ilive.to
- www.streamhunter.eu



da eseguirsi mediante ordine di inibizione - agli Internet Service Provider operanti sul territorio nazionale - di blocco dei D.N.S. a tutti coloro che chiedono la connessione agli stessi;

- che il 23 aprile 2013 la Lega Nazionale Professionisti Serie A presentava al Procuratore della Repubblica un seguito di denuncia con ulteriore istanza di sequestro/inibizione del sito www.rojadirecta.me richiamando le considerazioni già espresse nell'atto di denuncia originariamente presentata da R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A.;

- che il sito in questione, come gli altri già oggetto di sequestro preventivo, rappresenta un vero e proprio portale per l'abusiva diffusione di eventi sportivi in violazione degli altrui diritti di privativa. Così come dettagliatamente illustrato in denuncia e negli allegati, dal punto di vista tecnico, il sito opera in particolare con tre diverse modalità: 1) *embedding* di siti (*live-streaming*); 2) *download* di eventi già trasmessi; 3) video *highlights*; di seguito sommariamente descritte

1. *Embedding* di siti *live-streaming*

La pagina principale presenta un elenco degli eventi sportivi in programma per la giornata e per ciascuno di essi offre una serie di collegamenti a siti che trasmettono abusivamente tali eventi in tempo reale (c.d. *streaming*), vale a dire contemporaneamente alla messa in onda da parte di coloro che detengono la licenza sui diritti di sfruttamento audiovisivo dei vari eventi sportivi – il cui segnale viene indebitamente ritrasmesso sulla rete internet e da qui diffuso presso il pubblico.

L'utente, a quel punto, non ha che da scegliere – tra i siti di *streaming* indicizzati e proposti da *Rojadirecta* – quello tramite il quale visionare (gratuitamente) l'evento sportivo.

È bene peraltro evidenziare che *Rojadirecta* non esaurisce la propria attività in quest'opera di suggerimento e collegamento a siti 'esterni' di *streaming* (c.d. *linking*), ma finisce per appropriarsi direttamente delle immagini da quei siti indebitamente trasmesse: difatti, una volta selezionato dall'elenco proposto da *Rojadirecta* l'evento che si intende visionare, il portale apre una nuova pagina internet (sempre appartenente al sito), dentro la quale viene caricato ed ospitato il sito di *streaming* (c.d. *embedding*).

Dunque, sebbene in prima battuta trasmessa su una piattaforma *streaming* esterna a *Rojadirecta*, il portale si appropria del flusso di immagini, ospitandolo e riproponendolo all'interno dei propri spazi e, in tal modo, facendolo suo.

Grazie a tale sistema, *Rojadirecta* si appropria anche dei volumi di traffico generati da coloro che vogliono visionare gratuitamente l'evento, riuscendo a lucrare anche sulle numerose inserzioni pubblicitarie che corredano la pagina in cui viene 'ospitato' (*embedded*) il sito di *streaming*.

2. *Download* di eventi già trasmessi

Rojadirecta presenta anche un'ampia sezione di immagini di archivio, da cui è possibile scaricare e rivedere tramite *computer* gli eventi sportivi già trasmessi dai licenziatari dei diritti di sfruttamento (i quali mai hanno autorizzato l'archiviazione e la riproposizione delle proprie immagini, né ricevono alcun compenso dal portale per cui è denuncia).

3. *Video highlights*

Infine, nella terza sezione del portale, viene offerta una selezione di immagini relative alle migliori sequenze di gioco di eventi sportivi disputatisi di recente, dando all'utente la possibilità di rivedere i momenti salienti delle gare di suo interesse.

Il servizio di ritrasmissione e diffusione:



- viene effettuato in assenza di alcuna licenza o autorizzazione da parte dei legittimi titolari dei diritti di archivio o licenziatari dei diritti di sfruttamento e utilizzo delle predette immagini di archivio;
- viene svolto attraverso l'indebita manipolazione e riproposizione del lavoro di ripresa televisiva, regia, montaggio e (talvolta) telecronaca effettuato da altri;

rilevato

- che, ai sensi dell'articolo 321, comma 2, c.p.p., il giudice può disporre il sequestro delle cose pertinenti al reato per cui si procede qualora accerti l'esistenza di una possibile situazione di pericolo (aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero agevolazione della commissione d'altri reati) generata dalla libera disponibilità delle cose medesime;

- che, tra le condizioni legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, non è prevista la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", atteso che l'articolo 273, comma 1, c.p.p. è disposizione che concerne le sole misure cautelari personali;

- che, di conseguenza, l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo non deve motivare sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, ma sull'ipotizzabilità in astratto della sussistenza del reato, rilevabile attraverso la pendenza del procedimento penale e la sussistenza di una preliminare imputazione, senza alcuna possibilità d'apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa e alla possibilità di una pronuncia sfavorevole per l'indagato (cfr. Cass. pen. sez. un., 25 marzo 1993, n. 4);

ritenuto

- che gli elementi acquisiti, emergenti dalla richiesta del Pubblico Ministero e dettagliatamente descritti nella denuncia e nella relazione tecnica allegata alla stessa, appaiono idonei ed integrare quanto meno il *fumus* delle ipotizzate violazioni della L. 22 aprile 1941 n. 633;

- che, quanto all'oggetto delle violazioni, è pacifico che *"la trasmissione di un evento sportivo calcistico, per le tecniche delle riprese, può considerarsi una opera di ingegno"*, e che anche *"qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come opere di ingegno, possa trovare applicazione la ipotesi di reato di cui alla l. n. 633 del 1941, art. 171, lett. f, nella interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere di ingegno"* (cfr. Cass. pen., Sez. 3, 04/07/2006 n. 33945);

- che la diffusione telematica delle trasmissioni sportive su cui la Lega Nazionale Giocatori Professionisti di calcio vanta diritti di privativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 9/08, da parte del portale *Rojadirecta*, esula dai confini dell'uso strettamente personale ed avendo provata finalità lucrativa è riconducibile alle fattispecie delittuose di cui all'art. 171 ter, comma 1 lett. a) e lett. e) L. cit. le condotte di trasmissione e diffusione operate dai siti che svolgono attività di *streaming, linking e embedding* facendo ricorso alle inserzioni pubblicitarie o aventi ad oggetto trasmissioni in origine criptate;

- che anche il "servizio" di *download* si pone in aperto contrasto con i diritti di privativa di cui gli organizzatori degli eventi (nel caso di specie le società calcistiche) sono titolari ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 9/08 (infatti l'esercizio del diritto di archivio compete in via esclusiva agli organizzatori degli eventi che mai ne hanno disposto in favore del portale incriminato e, conseguentemente, l'offerta di servizi di memorizzazione, ritrasmissione, podcasting, ecc., presente nella sezione "download" del portale *Rojadirecta* è del tutto illegittima);



- che, come emerge dalla denuncia presentata dalla parte lesa e dalla richiesta avanzata del Pubblico Ministero sono esigui i rimedi esperibili, dal momento che il sito in questione, come tutti gli altri simili, si cela dietro *server* stranieri e fa capo a due società, la WeServIT Internet Solutions e la società Netelligent Hosting Services, rispettivamente olandese e canadese, modificando in continuazione indirizzi e denominazioni, spesso utilizzando *registrant name* di comodo o allocati in luoghi tanto remoti quanto difficili da raggiungere.

Infatti dalla lettura della relazione tecnica allegata alla denuncia si evince che il dominio "rojadirecta.me" appare registrato utilizzando il servizio "PrivacyProtect.org" che consente di proteggere l'identità dell'intestatario effettivo del dominio stesso;

- che, come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione in un recente arresto, qualora le condotte di abusiva diffusione in rete di opere dell'ingegno vengano commesse attraverso siti pirata i cui server siano allocati al di fuori del territorio italiano o siano di difficile individuazione, è ammesso che il vincolo di indisponibilità di cui all'art. 321 c.p.p. possa essere utilmente disposto, contestualmente al sequestro preventivo del sito il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita, mediante imposizione ai fornitori di servizi internet (c.d. Internet Service Provider) operanti sul territorio dello Stato italiano dell'ordine di inibire l'accesso al sito al limito fine di precludere l'attività di diffusione di dette opere (Cass., Sez. 3, 29/09/2009, n. 49437);

- che nella specie solo l'oscuramento del sito - mediante il ricordato strumento dell'ordine di inibitoria ai fornitori di connettività - Internet Service Provider - si pone come unico e necessario strumento di contrasto ai reati per cui si procede;

- che, in generale, in tema di sequestro preventivo, alla adozione della misura cautelare non sia di ostacolo il fatto che il reato si sia già perfezionato ovvero consumato, giacché la finalità di prevenzione può ancora sussistere e non essere venuta meno, essendo in tal caso la misura cautelare non solo legittima, ma anche utile ed efficace, atteso che il sequestro vieta a chi possiede il bene di poterne disporre, impedendo, conformemente allo scopo previsto dalla legge, di portare il reato ad ulteriori conseguenze (Cass. S.U. 29.1.2003, sez. III 25.6.1992 n. 1101, sez. V 2.9.1992 n. 1327);

- che l'operatività dei siti anzidetti, consentendo l'illecita diffusione di trasmissioni e programmi soggetti ai diritti di privativa, evidenzia non solo il concreto, attuale e consistente pericolo di reiterazione dalle ipotizzate attività delittuose, ma anche che il libero accesso ai siti predetti possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, tenuto conto che le possibilità di lucrare ingenti introiti attraverso le inserzioni pubblicitarie in essi pubblicate appaiono di per sé idonee a determinare il progressivo e sempre crescente incremento del fenomeno;

- che in materia di circolazione dei dati sulla rete internet, come affermato dalla Suprema Corte nella citata pronuncia 29/09/2009, n. 49437, uno speciale potere inibitorio è previsto dagli artt. 14 -17 del D.Lgs. n. 70 del 2003, in virtù dei quali l'autorità giudiziaria può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di un servizio della società dell'informazione impedisca o ponga fine alle violazioni commesse ovvero impedisca l'accesso al contenuto illecito;

P.Q.M.

visti gli articoli 321 e seguenti c.p.p. e 104 att. c.p.p.



d i s p o n e

il sequestro preventivo

D) del sito www.rojadirecta.me;

E) dei relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri rinviati ai siti medesimi;

F) degli indirizzi IP che al momento risultano associati ai predetti nomi di dominio e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell'attualità e in futuro;

e a tal fine

o r d i n a

agli Internet Service Provider operanti sul territorio nazionale – da individuarsi in fase esecutiva – di blocco dei D.N.S. a tutti coloro che chiedono la connessione con conseguente inibizione dell'accesso a tali siti al limitato fine di precludere l'attività illecita di trasmissione di eventi sportivi protetti da copyright, anche ai sensi degli artt. 14-17 d. Lgs. 70/2003.

d i s p o n e

trasmettersi il presente decreto di sequestro preventivo al Pubblico Ministero richiedente perché ne curi l'esecuzione.

Così deciso in Milano il 29 giugno 2013



Aghinetti

IL GIUDICE
GHINETTI

Tribunale Ordinario di Milano

Depositato oggi

Milano il 29/6/2013



Paola Pantani
Il Cancelliere
Paola PANTANI



POLIZIA DI STATO

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia

Tel. 02 4333 3011 – Fax 02 4333 3066/67 – e-mail: poltel.mi@poliziadistato.it

Via Moisè Loria nr. 74 - 20144 Milano

- Ufficio Accertamenti -

MIPH10/2014/00780 – (Cat. Q/684/2012 – rf)

Milano, 15 luglio 2015

OGGETTO: SEGUITO procedimento penale 16504/2012

Esponente: FastWeb S.p.a. Via Caracciolo 51 - Milano

Rappresentata da: Dall'Aglio Alberto Aldo, nato a Tortona (AL) il 4 giugno 1976, in virtù di delega rilasciata dall'Amministratore Delegato della FastWeb S.p.A. Dott. Alberto Calcagno, in qualità di Responsabile Ufficio Rapporti con l'Autorità Giudiziaria della FastWeb S.p.A.

Alla Procura della Repubblica
c/o Tribunale Ordinario di Milano
c.a. Dott.ssa Tiziana Siciliano

Si trasmette ai sensi dell'art 347 c.p.p., l'allegato esposto del 18 giugno 2015 inerente l'obbligo di comunicazione formale all'Autorità Giudiziaria imposto dal D.Lgs 70/2003 depositato dalla società in oggetto.

In tale esposto, la società Fastweb S.p.a., comunicava di aver ricevuto dallo Studio Previti per nome e per conto di Mediaset Premium S.p.A, segnalazione di violazione dei diritti esclusivi di trasmissione TV.

Le trasmissioni illecite, così come riferito dallo Studio Previti, avvengono per mezzo dei canali di streaming TV di seguito elencati, per i quali quest'ufficio ha provveduto ad effettuare un monitoraggio con riferimento alla giornata del 13 luglio 2015:

V° si rinotifica lo stesso decreto ancora valido.

Mi, 20/7/15

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Tiziana Siciliano

Depositato nella segreteria - Ufficio Riscossione Atti della
Procura della Repubblica c/o Tribunale di Milano

IL 17 LUG. 2015

ALLE ORE

L'AUSILIARIO



- ⇒ **www.rojadirecta.me** il dominio è attivo ed è registrato ed ubicato all'estero. Tale sito è speculare ai domini **it.rojadirecta.org** e **rojadirecta.org** ed indicizza eventi sportivi trasmessi in streaming con presenza di banner e popup pubblicitari.
- ⇒ **www.cricfree.tv** il dominio è attivo ed è registrato ed ubicato all'estero. Tale sito indicizza eventi sportivi trasmessi in streaming con presenza di banner e popup pubblicitari.
- ⇒ **www.faffostream.org** reindirizza all'accesso al sito **www.faffostream.net** entrambi i domini sono attivi, registrati ed ubicati all'estero. Questi indicizzano eventi sportivi trasmessi in streaming con presenza di banner e popup pubblicitari.
- ⇒ **streamingcalcio.in** il dominio è attivo. Tale sito è privo di una homepage e quindi si visualizza l'elenco dei file presenti nella cartella principale.
- ⇒ **regardez.me** il dominio è attivo ed è registrato ed ubicato all'estero. Tale sito indicizza eventi sportivi trasmessi in streaming con presenza di banner e popup pubblicitari.
- ⇒ **iphone-tv.eu** il dominio è attivo ed è registrato ed ubicato all'estero; all'accesso reindirizza all'indirizzo "**en.firstonetv.com**" il quale indicizza Live Streaming di canali televisivi di diversi paesi compresi quelli italiani.
- ⇒ **bongdaup.com** il dominio è attivo, registrato ed ubicato all'estero. Tale sito indicizza eventi sportivi trasmessi in streaming con presenza di banner e popup pubblicitari.
- ⇒ **footballup.com** il dominio è attivo, registrato ed ubicato all'estero. Tale sito indicizza eventi sportivi trasmessi in streaming con presenza di banner e popup pubblicitari.
- ⇒ **biggestplayer.me** il dominio è attivo, registrato ed ubicato all'estero. Tale sito permette di accedere ad un canale streaming privo di contenuti.
- ⇒ **calcion.md** il dominio è attivo, registrato ed ubicato all'estero. Tale sito indicizza eventi, programmi sportivi trasmessi in streaming con presenza di banner e popup pubblicitari.



- ⇒ **aliez.tv** il dominio è attivo, registrato ed ubicato all'estero; questo indicizza eventi sportivi trasmessi in streaming.
- ⇒ **freecalcio.com** il dominio è attivo, registrato ed ubicato all'estero. Tale sito indicizza eventi sportivi trasmessi in streaming con presenza di banner e popup pubblicitari.
- ⇒ **ssh101.com** il dominio è attivo, registrato ed ubicato all'estero. Tale sito, in seguito alla creazione di un account permette di visionare contenuti in "streaming" o "on demand".
- ⇒ **liveflash.tv** il dominio è attivo ed è registrato ed ubicato all'estero. Tale sito è speculare al dominio **liveflashplayer.net** ed da la possibilita' di crearsi il proprio canale streaming.
- ⇒ **streamup.com** il dominio è attivo ed è registrato ed ubicato all'estero. Tale sito permette di visionare contenuti in "streaming".
- ⇒ **ucaster.eu** il dominio è attivo ed è registrato ed ubicato all'estero. Tale sito permette di crearsi il proprio canale streaming e di visionare contenuti in "streaming".

Si precisa che il monitoraggio dei domini elencati, tutti allocati in paesi stranieri, non ha riguardato la trasmissione delle opere, oggetto della violazione del diritto d'autore, indicate nell'esposto.

Lo Studio Previti, chiedeva alla società Fastweb di ritenere attuale ed estendibile il Decreto di Sequestro Preventivo emesso dal GIP Andrea Ghinetti del Tribunale di Milano il 29 giugno 2013 nel quale, si disponeva il sequestro del sito rojadirecta.me e dei relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri rinviati al sito medesimo.

Per quanto sopra esposto si chiede a codesta A.G. di valutare tra le seguenti opzioni:

- 1) Ritenere utilizzabile il *Decreto di Sequestro Preventivo*, emesso dal GIP Andrea Ghinetti del Tribunale di Milano il 29 giugno 2013, nel quale si disponeva il sequestro del sito rojadirecta.me, richiedendo a quest'ufficio di inoltrare nuova notifica a tutti gli internet service provider italiani indicando di porre in sequestro i citati domini.



Polizia di Stato
Compartimento Polizia Postale
e delle Comunicazioni - Milano -

- 2) Considerare l'emissione di un nuovo provvedimento di *Sequestro Preventivo*, che indichi i domini citati nell'esposto, e che dovrà essere eseguito tramite notifica a tutti gli internet service provider.

Quest'ufficio resta a disposizione per ogni determinazione di codesta A.G.

Allegati:

- ✓ Copia esposto del 18 giugno 2015
- ✓ Annotazione inerente il monitoraggio dei siti internet

Il Funzionario
V.Q.A. Dott.ssa Lisa Di Bernardino

Visto
Il Dirigente
Dr Salvatore La Barbera



POLIZIA DI STATO

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia

Tel. 02 4333 3011 – Fax 02 4333 3066/67 – e-mail: poltel.mi@poliziadistato.it

Via Moisé Loria nr. 74 - 20144 Milano

- Ufficio Accertamenti -

Cat. Q/684/2012 - rf MIPH10/2015/01792

Milano, 16 luglio 2015

Depositato nella segreteria - Ufficio di Polizia Penale
Procura della Repubblica e Tribunale di Milano

OGGETTO: SEGUITO procedimento penale 16504/2012

Esponente: MC-Link S.p.A. Via Carlo Perrier 9/A - Roma

IL 22 LUG, 2015

Alla Procura della Repubblica
c/o Tribunale Ordinario di Milano
c.a. Dott.ssa Tiziana Siciliano

ALLE ORE L'AUSILIARIO

Si trasmette ai sensi dell'art 347 c.p.p., l'allegata comunicazione del 22 giugno c.a. trasmessa a mezzo fax dalla società in oggetto.

In tale esposto, la società MC-Link S.p.A., comunicava di aver ricevuto dall'Avvocato Bruno Ghirardi della Lega Nazionale Professionisti Serie A "Lega Calcio", e dallo Studio Previti per conto di Mediaset Premium S.p.A. segnalazione di violazione dei diritti esclusivi di trasmissione TV.

Le trasmissioni illecite, così come riferito, avvengono per mezzo dei canali di streaming TV di seguito elencati per i quali quest'ufficio ha provveduto ad effettuare un monitoraggio con riferimento alla giornata del 7 luglio 2015:

⇒ **rojadirecta.me** - il dominio è attivo. Tale il dominio è registrato e ubicato all'estero. Tale sito è speculare ai domini it.rojadirecta.eu e www.rojadirecta.me ed indicizza eventi sportivi trasmessi in streaming con presenza di banner e popup pubblicitari.

Si precisa che il monitoraggio dei domini elencati, tutti allocati in paesi stranieri, non ha riguardato la trasmissione delle opere, oggetto della violazione del diritto d'autore, indicate nell'esposto.

I predetti Studi Legali chiedevano alla società MC-Link S.p.A. di ritenere attuale ed estendibile il Decreto di Sequestro Preventivo emesso dal GIP Andrea Ghinetti del Tribunale di Milano il 29 giugno 2013 nel quale si disponeva il sequestro del sito www.rojadirecta.me.

Ministero di Stato
Compartimento Polizia Postale
e delle Comunicazioni - Milano -

Per quanto sopra esposto si chiede a codesta A.G. di valutare :


- 1) Se sia estendibile il Decreto di Sequestro Preventivo emesso dal GIP Andrea Ghinetti del Tribunale di Milano il 29 giugno 2013, nel quale si disponeva il sequestro del sito www.rojadirecta.me, richiedendo a quest'ufficio di inoltrare nuova notifica a tutti gli internet service provider italiani di porre in sequestro il dominio rojadirecta.me ;
- 2) Se sia più opportuna l'emissione di nuovo provvedimento di Sequestro Preventivo da eseguirsi tramite notifica a tutti gli internet service provider del dominio rojadirecta.me

Quest'ufficio resta a disposizione per ogni determinazione di codesta A.G.


Allegati:

- ✓ Copia esposto della società MC-Link
- ✓ Annotazione inerente il monitoraggio del sito rojadirecta.me

Il Funzionario
V.Q.A. Dott.ssa Lisa Di Bernardino



Visto
Il Dirigente
Dr Salvatore La Barbera



Estensore: Assistente Capo Roberto Fasoli



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

DELEGA DI INDAGINI

~ art. 370 c.p.p. ~

ALLA POLIZIA POSTALE
Squadra Telecomunicazioni
fax 0243333066

= MILANO =

OGGETTO: procedimento penale n. 16504/12 Reg. Gen. notizie di reato - mod. 44
Delega di indagini ai sensi dell'art. 370 c.p.p.

In relazione al procedimento penale in oggetto si trasmette copia delle Vs. comunicazioni MIPH10/2014/00780-(Cat. Q/684/2012) datate rispettivamente 15 e 16 luglio 2015, con in calce (a quella datata 15 luglio 2015) il provvedimento dell'A.G. emesso in data odierna con il quale è stata disposta la notifica dello stesso decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 29 giugno 2013 mediante inoltre a tutti gli internet service provider italiani affinché provvedano a inibire l'accesso ai citati domini.

Il tutto con facoltà di subdelega.

Milano, 30 luglio 2015

L'UFFICIALE DI P.G.
M.llo Aiut. Lgt. Vito G. Silletti